

TRIBUNALE DI RIETI

ORDINANZA

Il Giudice,

lette le note scritte depositate dal creditore procedente nel termine perentorio assegnato;

rilevato che il creditore ha dimostrato di aver anticipato le spese della procedura e che per ciò, a prescindere ora dall'approfondimento circa la pluralità (negata dal creditore procedente, affermata dal professionista delegato) o meno di solleciti effettuati dal professionista delegato prima che tale fondo spese venisse versato, questo G.E. può limitarsi a dare atto, diversamente da quanto ipotizzato in precedenza, che il creditore, con il detto versamento, di fatto ha mostrato interesse alla prosecuzione della procedura;

P.Q.M.

dispone che il professionista delegato dia seguito all'ordinanza di delega per la vendita, precisandosi che lì ove è prevista quale decorrenza dei termini per l'espletamento dell'incarico la data di emissione e/o la data di comunicazione della detta ordinanza, deve ora intendersi indicata, in luogo di questa, la data di emissione del presente provvedimento.

Si comunichi alle parti, al custode, al professionista delegato.

Rieti, 2.11.2023

IL G.E.

Roberto COLONNELLO